

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 66/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 4 dicembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1990, con il quale l'Istituto Nazionale di Statistica è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2000; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ivan De Musso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2000 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Ivan De Musso

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 7 dicembre 2001.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dottor Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATI-
STICA (ISTAT) PER L'ESERCIZIO 2000

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1. REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTAT	Pag.	13
Premessa	»	13
1.1. Il Regolamento	»	14
1.2. Gli organi	»	14
1.3. L'assetto dell'Istituto e la configurazione amministrativa .	»	16
1.4. La direzione generale	»	19
1.5. Gli uffici di supporto	»	21
1.6. Norme di attuazione	»	22
2. EVOLUZIONE DELLA DIFFUSIONE ISTAT E RISULTATI OT- TENUTI	»	25
2.1. La diffusione delle informazioni statistiche	»	25
2.2. Le innovazioni introdotte nel 1999/2000	»	25
2.3. Il piano editoriale	»	26
2.4. Le attività editoriali	»	29
2.5. La commercializzazione dei prodotti e abbonamenti	»	29
3. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	»	31
3.1. Linee di progettazione operativa	»	31
3.2. Aspetti quantitativi	»	32
3.3. Realizzazioni	»	33

4. IL SISTEMA INFORMATIVO.....	Pag.	38
4.1. Attività relative al processo di informatizzazione	»	38
4.2. Contratti di acquisto	»	40
4.3. Prospetto riassuntivo di spesa	»	42
5. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE	»	44
5.1. Linee evolutive	»	44
5.2. Attuazione delle linee e degli obiettivi	»	45
5.3. Indicatori aggregati	»	46

PARTE SECONDA

LA GESTIONE FINANZIARIA

1. I RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ESERCIZIO 2000	Pag.	54
1.1. Riflessi del nuovo regolamento di organizzazione e degli atti organizzativi sulla gestione dell'anno 2000	»	54
1.2. Andamento complessivo della gestione finanziaria	»	55
1.3. Accertamenti e impegni	»	56
1.4. I residui	»	58
1.5. Il risultato della gestione	»	64
1.6. Analisi del bilancio	»	66
1.7. La situazione patrimoniale	»	75
1.8. Il conto economico	»	79
2. CENSIMENTI GENERALI	»	82
2.1. V Censimento generale dell'agricoltura	»	82
2.2. XIV Censimento generale della popolazione e abitazioni .	»	84
2.3. VII Censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni	»	85
IL COSTO DEL LAVORO	»	86
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	88

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1 Regolamento di organizzazione dell'ISTAT

Premessa

Il processo di riordinamento concernente le pubbliche amministrazioni incide sull'assetto organizzativo dell'Istat per due aspetti:

- 1) adeguamento ai principi organizzativi previsti dai d.l.vi 29/93 (ora d.l.vo 165/2001) e 286/99;
- 2) esercizio della delega legislativa relativa agli enti pubblici nazionali non previdenziali (artt. 11 e 14 della L. 59/97).

Il d.l.vo 29/93 prevede che gli enti pubblici non economici si adeguino ai principi in esso contenuti, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione (art. 27 bis).

Con il nuovo regolamento di organizzazione, deliberato dal Consiglio dell'Istituto nelle riunioni del 15 dicembre 1999 e 19 aprile 2000 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 agosto 2000, pubblicato nella G.U. n. 201 del 29 agosto 2000, diviene operativa l'incidenza dei principi ed indirizzi organizzativi recati dal d.l.vo 29/93 sul d.l.vo 322/89 concernente la pregressa disciplina ordinativa dell'ISTAT. Infatti, a fini di compiuta e chiara definizione del quadro normativo, il nuovo regolamento, in applicazione della disposizione dell'art. 27 bis del d.l.vo 29/93 e nel rispetto dei criteri di delegificazione, semplificazione e riordino normativo cui si ispira anche la l. n. 50/99, disciplina gli effetti conseguenti all'introduzione delle nuove disposizioni sulla normativa esistente (art. 13).

Ai sensi del d.l. n. 381/99 (art. 10, c. 4), è prevista altresì l'estensione delle norme di riforma dettate per il CNR, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, c. 2, della l. n. 400/88.

1.1 *Il Regolamento*

Il regolamento ha l'obiettivo di conformare l'ordinamento dell'Istat ai principi ispiratori della riforma, con particolare riferimento a:

- a) distinzione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione;
- b) creazione di nuovi uffici, in particolare per il controllo interno, per le relazioni con il pubblico, per la diretta collaborazione agli organi di governo.

Il regolamento si è conformato a tali principi, cogliendo anche l'occasione e l'opportunità di riconsiderare nel complesso l'organizzazione dell'Istat.

Poiché i principi fondamentali dell'assetto dell'Istituto sono contenuti nel d.l.vo 322/89, ogni intervento di adeguamento deve svilupparsi tendenzialmente in coerenza con le disposizioni da esso dettate, ove non collidenti con quelle desumibili dal d.l.vo 29/93. Le deroghe al d.l.vo 322/89 sono consentite solo per gli aspetti attinenti all'organizzazione nei quali le discipline dei due decreti risultino contrastanti. Di conseguenza, dall'emanazione delle specifiche disposizioni regolamentari cesseranno di avere efficacia alcune norme del d.l.vo 322/89.

Il d.l.vo 29/93 utilizza lo strumento della delegificazione per consentire l'adozione da parte degli organi di vertice dell'Ente di atti di diritto privato e l'esercizio dei poteri del "privato datore di lavoro" per l'organizzazione di strutture e di procedimenti, scelta confermata dal d.l.vo 419/99. Le nuove disposizioni (art. 2, comma 1, del d.l.vo 29/93 e art. 13, comma 1, del d.l.vo 419/99) prevedono che la definizione degli assetti organizzativi avvenga mediante l'adozione di autonomi atti di natura regolamentare.

1.2 *Gli Organi*

L'art. 1 prevede che organi di governo dell'Istat siano il Presidente ed il Consiglio, che esercitano le funzioni di indirizzo tecnico-scientifico ed am-

ministrativo, avvalendosi anche di uffici di diretta collaborazione con compiti di supporto e raccordo. Mediante tale formulazione si è definito l'ambito "politico" (termine utilizzato dal d.l.vo 29/93) specifico dell'Istituto.

La distinzione dei compiti tra Presidente e Consiglio non è indice di separazione; spesso anzi viene previsto un esercizio in forma integrata.

L'art. 2 ridefinisce ed attualizza le attribuzioni del **Presidente**, definendone i compiti: egli è il rappresentante legale dell'Istat per le questioni di carattere generale; sovrintende all'andamento dell'Istat, assicurandone il coordinamento tecnico-scientifico delle attività; cura i rapporti istituzionali; coordina i rapporti dell'Istat con l'Eurostat e con gli altri organismi comunitari ed internazionali; emana direttive vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio; può disporre ispezioni periodiche; verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio.

L'art. 3 disciplina le attribuzioni del **Consiglio**: esso definisce le linee strategiche dell'attività dell'Istituto, individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità dei risultati, esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonché lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale e della gestione del bilancio (artt. 3 comma 4 e 14 comma 1 d.l.vo 29/93, art. 3 comma 2 d.l.vo 279/97), verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati (comma 3). Inoltre, su proposta del Presidente, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali; individua, nell'ambito delle tipologie organizzative previste dal regolamento, gli uffici costituenti centri di responsabilità cui è attribuita, di norma, la gestione delle unità previsionali di base del bilancio; determina la dotazione organica complessiva e le variazioni; definisce, entro dieci giorni dalla data di inizio dell'esercizio annuale, obiettivi e programmi, verificandone la compatibilità finanziaria; prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti determinandone responsabilità e trattamento economico (comma 4).

Il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica (art. 4) adotta, su proposta del Presidente, il programma statistico nazionale, le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica di cui all'art. 3 del d.l.vo 322/89, gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (Sistan).

Gli aspetti problematici relativi alla collocazione istituzionale di questo organo sono stati recentemente affrontati dalla Conferenza Unificata di cui alla l. n. 218/97 nella seduta del 29 marzo 2000. In tale sede si è rilevata l'esigenza di porre mano ad un più efficace assetto della rete pubblica di rilevazioni statistiche di rilevanza nazionale e locale, definendone gli indirizzi e i programmi su due livelli: a) attraverso il Comitato statistico nazionale (Comstan) per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Sistan e per la definizione del Programma statistico nazionale; b) attraverso il Comitato statistico regionale (Comstar) per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei sistemi statistici a livello territoriale e per la definizione del Programma statistico regionale. Tali organismi devono essere al servizio di tutto il Sistema e non di un solo livello istituzionale. Questi indirizzi di riforma potranno essere considerati in occasione di una iniziativa legislativa di riordino complessivo del Sistan.

Il Collegio dei revisori dei conti (art. 5) è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del Collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le verifiche di regolarità devono rispettare i principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili all'Istituto (artt. 1 comma 1 lett. a) e 2 d.l.vo 286/99).

1.3 *L'assetto dell'Istituto e la configurazione amministrativa*

L'assetto dell'Istituto delineato dall'art. 7 consta essenzialmente di strutture costituite da uffici dirigenziali che, tenuto presente l'attuale disegno organizzativo dell'Istituto, sono state previste nel numero massimo di settantasei.